



Procedimento n. 1431/2017 v.g.

TRIBUNALE DI PESCARA

Il Giudice, dr.ssa **Domenica Capezzer**a ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L. 3/2012

nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato promosso ex art. 14 ter L. n. 3/2012 promosso da [REDACTED] con ricorso depositato il 18 ottobre 2019, osserva.

Fatto

Con ricorso del 18 ottobre 2019 [REDACTED] assistita dal legale di fiducia, avv. [REDACTED] ha presentato un piano di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012.

La stessa ha chiesto all'OCC di Pescara la nomina di un professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi ex art. 15 comma 9 L. 3/2012, allo scopo di presentare domanda di liquidazione ex art. 14 ter della stessa legge.

E' stata nominata Gestore della Crisi la dottoressa **Claudia Mariani**

La debitrice ha dichiarato:

di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento incolpevole derivante dall'aumento dell'esposizione debitoria progressivamente verificatosi che è da ascrivere unicamente ad una situazione economica finanziaria gravata già in partenza di un importante debito pregresso con conseguente maturazione di interessi e sanzioni e che si è poi appesantita nel tempo a causa dei mancati pagamenti generati dall'attività di impresa essenzialmente nei confronti dell'erario.

di non possedere altri beni se non: due beni mobili registrati (Autocarro Toyota immatricolato nel 2001 e l'autovettura Mazda immatricolata nel 2008, quest'ultima sottoposta a fermo amministrativo iscritto da SOGET s.p.a.); i beni strumentali all'attività d'impresa svolta ed elencati nella tabella riportata a pag 13 della relazione del Gestore; beni immobili costituiti da appartamento ubicato a

[REDACTED]
[REDACTED] deposito ubicato in [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



I debiti complessivi residui dell'istante ammontano ad € 229.260,93 di cui € 13594,40 di natura prededucibile, €195.380,20 di natura privilegiata ed € 20.286,33 di natura chirografaria.

Il debitore propone la liquidazione dei detti beni immobili di sua proprietà siti in [redacted] con esclusione del reddito percepito dal proprio nucleo familiare per € 1.800,00 circa mensili e quasi del tutto pari alla soglia minima necessaria per il sostentamento dell'intero nucleo familiare per cui la debitrice ha già inoltrato la relativa domanda.

La domanda di liquidazione depositata il 18 ottobre 2019 è stata accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato ex art. 15 co 9 L.3/12. La documentazione prodotta dalla debitrice è completa così come attestato anche dal Gestore.

Dalla relazione del professionista emerge che le obbligazioni assunte da [redacted] hanno tratto origine per la quasi totalità dagli esborsi resisi necessari per l'esercizio di impresa di cui la debitrice risulta essere titolare nonché per il sostentamento del proprio nucleo familiare. nella quasi totale assenza, negli anni successivi, di entrate aggiuntive rispetto a quanto necessario per il proprio sostentamento stante la sensibile contrazione dei ricavi.

Il debitore non possiede altri beni mobili o immobili liquidabili oltre a quello offerto in liquidazione.

Nell'effettuare la disamina della domanda ex art. 14 ter dei L. 3/12 deve darsi atto che l'iter procedimentale si è svolto regolarmente e che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lett a) e b); la situazione di sovraindebitamento di [redacted] inoltre è collegata direttamente all'esercizio dell'impresa ed alla concomitante riduzione delle entrate.

La documentazione prodotta ha consentito alla professionista dr.ssa Claudia Mariani di ricostruire i debiti della ricorrente e la sua situazione economico patrimoniale.

La debitrice è proprietaria dei beni immobili messi a disposizione nonché dei beni strumentali dell'impresa esercitata e delle due autovetture sopra menzionate per valore presumibile pari a circa €46.600,00.

Dovrà poi determinarsi, come da domanda all'uopo esperita da parte ricorrente nel proprio atto introduttivo, l'importo occorrente al mantenimento della debitrice, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, lett. b), L. 3/2012, nella misura di € 1770,00 mensili anche in considerazione dello scostamento che la proposta prevede tra i beni offerti in liquidazione alla procedura ed il complessivo ammontare dell'esposizione debitoria maturata dalla ricorrente, talché l'eventuale eccedenza rispetto all'importo sopra indicato, ove sopravvenuta nella disponibilità della debitrice anche a titolo di redditi sopravvenuti, dovrà essere oggetto di redistribuzione in favore dei creditori non soddisfatti (ovvero solo parzialmente soddisfatti) - nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, in virtù di quanto previsto dall'art. 14 undecies, L. 3/2012. Peraltro si



anticipa già da adesso che, nell'ipotesi in cui la debitrice diverrà titolare di redditi ulteriori si renderà necessaria la rifusione alla procedura dell'eventuale eccedenza, rispetto all'importo di € 1.770,00 mensili, che risultasse conseguita al termine di ogni anno solare a partire dall'anno 2020 sulla scorta della documentazione fiscale o comunque per effetto di qualunque altro reddito eventualmente sopravvenuto, e ciò sino al compimento di quattro anni decorrenti dal deposito del ricorso, introduttivo della procedura di liquidazione del patrimonio.

La professionista OCC ha attestato la fattibilità della liquidazione per la composizione della crisi del debitore, rilevando che i creditori non potrebbero trovare maggiore soddisfazione con azioni esecutive individuali; la professionista OCC ha dichiarato infine che il Dr. [REDACTED] dottore commercialista si è reso disponibile ad assumere la funzione di liquidatore dei beni ex art. 14 quinquies L 3/2012 e ciò, al fine di ridurre i costi complessivi della procedura.

Tuttavia va data preferenza al professionista nominato come gestore della crisi e ciò in virtù del richiamo fatto dall'art. 14 quinquies comma 2° lettera a) all'art. 28 l.f. dovendosi quindi ritenere che il liquidatore non potrà essere creditore del sovraindebitato, ove invece il professionista designato ha svolto attività di redazione della domanda di liquidazione rientrando per ciò solo tra i creditori prededucibili da soddisfare in misura integrale. Nessun impegno a richiedere un compenso inferiore ai minimi tariffari è stato poi formalizzato dal detto professionista sicché neppure può dirsi ragionevole ipotizzare che la procedura ricaverrebbe un effettivo vantaggio in termini di minor esborso dalla nomina a liquidatore del d. [REDACTED]

La procedura di liquidazione può pertanto dichiararsi aperta nei termini riportati sopra e con la precisazione che trattandosi di liquidazione del patrimonio che, in linea tendenziale, tende a ricomprendere nell'attivo liquidabile **tutti i beni mobili ed immobili** di proprietà del soggetto proponente (ad eccezione dei soli beni impignorabili e di quanto risulta essere necessario per il sostentamento del debitore e della sua famiglia) nessun bene o diritto tranne quelli prima indicati potrà sottrarsi alla liquidazione.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L3/2012

Nomina liquidatore la dr.ssa Claudia Mariani;

Dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies comma 5 legge n. 2/2012 non sarà divenuto definitivo non potranno, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L3/2012.

Dispone che il liquidatore:



1) trascriva il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competente in relazione all'immobile offerto in liquidazione;

2) proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L 3/12 e alla liquidazione ex art. 14 novies L 3/12;

fissa il limite dell'importo occorrente alla debitrice per il proprio mantenimento nella misura di €1770,00 mensili;

ordina la pubblicazione a cura del liquidatore della domanda e del presente decreto, con esclusione della relazione particolareggiata dell'O.C.C. e. comunque, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e s.m.i., ove presenti nella stessa domanda o nel decreto di ammissione, sul sito Internet del Tribunale di Pescara (www.area58.it), con esclusione di qualsivoglia divulgazione al di fuori dell'ambito strettamente processuale;

ordina altresì la annotazione del presente decreto nel Registro delle Imprese a cura del liquidatore; ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; - dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice sull'attività liquidatoria svolta e, in generale, sull'andamento della gestione patrimoniale del debitore.

Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente ed alla dr.ssa Claudia MARIANI

Pescara 28.11.2019

Il Giudice

Dr.ssa Domenica Capezzerà



Tribunale di PESCARA

RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO Legge 27 gennaio 2012, n.3

La sottoscritta [redacted] nata a [redacted]
residente a in [redacted] C.F. [redacted] titolare dell'omonima ditta
individuale; rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'Avv. [redacted]
[redacted] del Foro di [redacted] presso il quale è elettivamente domiciliata e con egli
elettivamente domiciliato in [redacted] presso lo studio dell'Avv.
[redacted], nonché per la parte tecnica dal Dottor [redacted]
[redacted] Commercialista con studio [redacted] tel
[redacted]

Il difensore dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente giudizio a [redacted]

[redacted] oppure all'indirizzo di PEC [redacted] ai sensi e per
gli effetti cui all'art. 176 c.p.c. così come modificato dal D.L. n° 35 del 14 marzo 2005.

PREMESSO

1) che la ricorrente Debitrice si trova in situazione di sovra indebitamento ex art. 6, comma 2 lett.

a), L. n.3/2012 ossia ~~“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente”~~. Dai dati illustrati di seguito, si può rilevare che la ricorrente versa in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti. Il reddito familiare disponibile mensilmente riesce a coprire le solo spese correnti.

2) che la Debitrice è ammessa alla presente procedura ai sensi dell'articolo 6 comma 2 L. n.3/2012, in quanto non soggetta alle procedure concorsuali vigenti diverse da quelle regolate dal Capo I della legge citata.

3) che sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'articolo 7 comma 2 della L. n.3/2012 in quanto la Debitrice non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo I della L. n.3/2012, in quanto non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della L. n.3/2012 e in quanto fornisce idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

4) che è pendente presso il Tribunale di [redacted] procedura esecutiva nei confronti della

Debitrice sig. [REDACTED]

5) che il Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento [REDACTED] la ASSOCIAZIONE OCC Commercialisti Associati iscritto al n. 39 del registro di cui all'art. 3 del D.M. 202/2014, ha individuato come Gestore nella *Dottoressa MARIANI Claudia* (c.f. MRNCLD69C67E435P) con studio in Pescara (PE) Piazza della marina n. 3 pec claudia.mariani@odcecpescara.it, che ha assunto pertanto il ruolo di Gestore della Crisi della presente procedura con l'accettazione dell'incarico, istanza depositata in data 26/03/2019;

6) che sono stati predisposti, unitamente al Gestore della Crisi, la domanda di liquidazione dei beni con la relazione particolareggiata di cui all'art. 14-ter comma 3 della L. n.3/2012 e i documenti richiesti e previsti;

7) che è stata sottoposta al Gestore incaricato la volontà della ricorrente di procedere con la liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e ss L. n.3/2012 che prevede la cessione di tutti i beni e dei diritti esistenti e futuri in favore dei creditori compatibilmente per questi ultimi con le necessità familiari stimate in € 1.770,00;

8) che per meglio rappresentare l'allegata proposta si riepilogano compatibilmente

in sintesi i debiti pendenti e i beni e/o crediti della Debitrice (comunque meglio precisati nella relazione particolareggiata art. 14-ter comma 3/L. n. 3/2012):

PASSIVO

		PASSIVO
Soget	Atto 358440	2.296,85 €
Soget	Ingiunzione 256885	446,71 €
Agenzia Riscossione		184.640,48 €
Agenzia delle Entrate	[REDACTED]	8.650,00 €
[REDACTED] Fornitore)	Procedura Esecutiva	19.632,49 €
		215.666,53 €

Tali importi andranno aggiornati con gli interessi maturandi, e in sede di Liquidazione, sarà onere del liquidatore riscontrare l'esatta natura di ciascun debito.

Ad utilità delle procedura, si precisa che gli Enti e le società che possono aver avuto rapporti con il debitore sono stati contattati allo scopo di verificare l'esistenza o meno di ulteriori pendenze.

ATTIVO

Bene N° 1: Appartamento ubicato [REDACTED]

Bene N° 2: Deposito [REDACTED]

Bene N° 3: Posto auto [REDACTED]

I suddetti immobili sono stati valutati dal [REDACTED] del Tribunale di [REDACTED] nominato per la procedura sopra rubricata [REDACTED] euro 83.500,00 (Ottantatremilacinquecento/00). In accordo con il Gestore della crisi, e non intendendo onerare la procedura dei costi di una perizia ulteriore.

Sarà onere del debitore e del liquidatore, in esecuzione del programma di liquidazione, individuare i canali più efficaci per provvedere alla vendita del suddetto immobile. Ai fini della liquidazione, la [REDACTED] ha già rilasciato l'immobile;

CENNI SUI BENI AZIENDALI.

Di seguito viene riportato l'elenco dettagliato delle immobilizzazioni strumentali all'attività imprenditoriale svolta, indicando tra l'altro l'anno di acquisto e il costo storico, così come risulta dal registro beni ammortizzabili.

Si tratta di acquisti effettuati per la maggior parte nell'anno 2011 e riferiti alla "sistemazione" del locale per la ristorazione. Il loro valore complessivo risulta oggi molto basso e tutto strettamente funzionale all'esercizio dell'attività imprenditoriale che rappresenta la maggior fonte di reddito per il nucleo familiare.

INVENTARIO BENI STRUMENTALI

GAZEBO Anno 2011 Costo storico	€ 525,00
GAZEBO Anno 2011 Costo storico	€ 1.219,17
TAVOLE LEGNO GAZEBO Anno 2014 Costo storico	€ 720,00
LEGNO PAVIMENTAZIONE Anno 2015 Costo storico	€ 1.496,44
LAVAPAVIMENTI DELUX Anno 2018 Costo storico	€ 600,00
NOTEBOOK DELL VOSTRO Anno 2017 Costo storico	€ 435,00
FOTOCOPIATRICE MUL OLIVETTI 2018 Costo storico	€ 525,00
ASPIRATORE CONDIZIONAMENTO 2011 Costo storico	€ 93,30
IMPIANTO DI SORV.ZA Anno 2011 Costo storico	€ 400,00
IMPIANTO DI INTRATTENIMENTO 2011 Costo storico	€ 7.000,00
RIDUTTORE ELIO 2012 Costo storico	€ 50,00
TUBO Anno 2014 Costo storico	€ 55,00
AUTOCLAVE 2016 Costo storico	€ 126,00
LAVORI MANUT LOCALE RIST. 2017 Costo storico	€ 1.200,00

SALDO LAVORI MANUT LOCALE RISTOR 2017	€ 2.000,00
N. 2 TERMOSTATO TRIFASE 2017.Costo storico	€ 209,10
MOTOVENTILATORE 2017 Costo storico	€ 88,30
N. 4 ESTINTORI POLVERE LINEA UNIVERSO 2017	€ 238,80
ESTARTTORE 2018 Costo storico	€ 118,20
ESTARTTORE 2018 Costo storico	€ 35,46

Stesso discorso anche per i mezzi aziendali, come risulta dalla visura al Pra allégate, si tratta di un autotreno Toyota del 2001 e di una autovettura Mazda De del 2008. In proposito si evidenzia il valore pressoché irrisorio dei due veicoli per via del chilometraggio cumulato e degli anni di utilizzo dalla data di immatricolazione. Pertanto la vendita delle medesime nell'ambito della procedura da sovraindebitamento comporterebbe costi a carico della procedura probabilmente superiori ai ricavi, piuttosto che utili da mettere a disposizione dei creditori. Inoltre sono mezzi senza dei quali l'attività d'impresa non può essere esercitata poiché utilizzati per il carico e scarico delle merci e per gli spostamenti nell'unità locale di [REDACTED]

Ci si rimette, dunque, alla valutazione dell'Ill.mo Giudice sull'opportunità o meno di ricomprendere nel patrimonio da liquidare, le immobilizzazioni strumentali e i veicoli in

esame.

9) che a fronte dello scenario economico di cui ai precedenti punti la ricorrente Debitrice e il [REDACTED] Gestore della crisi, Dottoressa MARIANI Claudia, hanno predisposto domanda di liquidazione dei beni con i contenuti e i requisiti richiesti e ammessi dall'art 14-ter L. n.3/2012, che prevede in sintesi la vendita di tutti i beni immobiliari - come sopra identificati - e tramite la liquidazione del patrimonio soddisfare i creditori.

10) che in ossequio a quanto disposto dall'art. 14-terdecies della L. n.3/2012, applicabile al termine del processo liquidatorio, l'esdebitazione per i debiti che eventualmente dovessero residuare in capo al ricorrente.

TUTTO CIO' PREMESSO,

la ricorrente [REDACTED] unitamente alla Dottoressa MARIANI Claudia in qualità di Gestore della crisi,

CHIEDONO

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pescara,

RITENUTI

sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dall'ex art. 6 comma 2 lett. a L. n.3/2012, vista la richiesta di liquidazione del patrimonio ex art. 14 -ter e ss L. n.3/2012 che prevede da parte della signora [REDACTED] cessione di tutti i beni e dei diritti esistenti e futuri in favore dei creditori compatibilmente con le necessità familiari.

VOGLIA

con decreto ex articolo 10 comma 1 L. n.3/2012,

FISSARE UDIENZA

entro 60 giorni dal deposito della presente proposta,

DISPONENDO

- ai sensi dell'art. 15 comma 8, L. n.3/2012, che le funzioni di Liquidatore vengano svolte dal Dottor [REDACTED] commercialista con studio a [REDACTED]

[REDACTED] in possesso dei requisiti di cui all'art.28 L.F. e iscritto all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento della ASSOCIAZIONE OCC Commercialisti Associati [REDACTED] del registro di cui all'art. 3 del D.M. 202/2014 , professionista che ha già curato la redazione della parte tecnica della presente istanza;

- ai sensi dell'art. 10 comma 2, L. n.3/2012, che la proposta e del decreto venga comunicata ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità a cura dell'organismo di composizione della crisi del decreto

secondo l'ordine, a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, di non iniziare o proseguire, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;

l'ordine di consegna o rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Pescara, 18/10/2019

[REDACTED]

Si allega:

A) Relazione particolareggiata art. 14- ter comma 3 L. n. 3/2012

B) documenti ex art. 9.2 L. 3/2012:

- b1) elenco dei creditori, con somme dovute;
- b2) elenco dei beni del debitore;
- b3) eventuali atti di disposizione degli ultimi 5 anni;
- b4) dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- b5) elenco spese sostentamento della famiglia;
- b6) certificato dello stato di famiglia;
- b7) scritture contabili con dichiarazione di conformità all'originale.